

III. CRIMINOLOGIA APPLICATA

di CONCETTA MACRÌ *

Introduzione. — 1. Definizione di criminologia clinica. — 2. Rapporti fra diritto e criminologia. — 3. Criminologia nel sistema penale. — 4. Osservazione scientifica della personalità. — 5. Perizia criminologica. — 5.1. Perizia nel sistema penale.

5.2. Legge delega del 1974 e progetto preliminare del 1978. — 5.3. Perizia e processo penale. — 6. Analisi comparativa sulla personalità dell'imputato. — 7. Conclusioni. — Bibliografia.

Introduzione.

La criminologia nasce nell'ambito delle discipline mediche e qui si sviluppa tanto che, anche oggi, il connubio che più spesso rintracciamo è quello con i settori medico-legali e psichiatrico-forensi. Così presso gli Istituti di Criminologia, accanto a questa denominazione, troviamo quella di psichiatria forense che, immediatamente, illumina sullo stretto rapporto di parentela con la scienza medica.

La formazione nel settore, pur essendo rivolta ad un pubblico ampio (studenti della varie facoltà: medicina, giurisprudenza, psicologia, sociologia, ecc; ma anche tutto il personale che opera nel settore penitenziario, nella magistratura e così via), è stata, per lungo tempo, esclusivo monopolio della medicina.

Non possiamo esimerci, dunque, dal ricordare che, in qualche modo, questo "diritto di nascita", come lo ha definito Traverso (1987), è divenuto una sorta di "marchio", che ha stimolato animati dibattiti tra gli studiosi, ma anche confusioni e, talvolta, sovrapposizione con la psichiatria forense.

Nel tempo si sono sviluppate una serie di scuole in criminologia, ognuna con una propria sistematizzazione teorica: la scuola di Lovanio con Etienne De Greeff, la scuola di Lione, con il coordinamento di Marcel Colin e in Italia, l'iniziatore di tale scuola, è rinvenibile nella figura di Benigno di Tullio, rinnovata in seguito da

* *Psicoterapeuta. Specialista in Criminologia clinica e psichiatria forense. Componente Esperto del Tribunale di Sorveglianza di Roma.*

Giacomo Canepa e Tullio Bandini a Genova, e di Francesco Carrara a Bari.

Sin dall'inizio, la criminologia si è avvalsa del metodo clinico per lo studio dei soggetti autori di reato e per la ricerca dei fattori che potevano essere chiamati in causa per spiegare il comportamento delinquenziale. Lo stesso Lombroso, ormai da tempo ampiamente criticato, prendendo in esame casi individuali, cercava di spiegare la delinquenza come una patologia da curare in appositi istituti, — manicomî — in quanto il soggetto era considerato un irresponsabile pericoloso.

In tal senso, la teoria positivista incominciò a porre i primi semi nella direzione del trattamento e della patologia, guidando, talvolta anche con strategie estreme, diversi programmi di riforma sociale.

Si era ai primordi dell'applicazione del metodo clinico in ambito criminologico¹.

Questo metodo, che non è certamente definibile come una recente acquisizione della scienza, trova origine nella medicina. La clinica, difatti, rimanda alla scienza e alla pratica medica: dal francese *clinique*, che deriva dal latino *clinicu(m)*, "infermo costretto al letto" e "medico che visita l'ammalato a letto", con l'obiettivo di fare una diagnosi, inquadrando le caratteristiche della patologia, una prognosi, per prevedere l'esito e il decorso dello stato patologico e un trattamento, per la cura della patologia. Dunque, l'accezione clinica fa pensare inesorabilmente alla malattia e pertanto alla cura "come riconduzione all'ortos della normalità fisiologica"².

¹ Più tardi S. De Sanctis, discepolo di Lombroso, sosterrà che il metodo clinico non è sufficiente nello studio della personalità del delinquente. Secondo l'autore tale metodo consentiva una utile ricostruzione anamnestică, l'accertamento dello stato psico-fisico dell'imputato, ma nell'ambito penale ciò che era necessario non era di individuare eventuali patologie biopsicologiche del soggetto, bensì capire quanto costui si differenziasse dalla restante popolazione. Nel contesto penale, dunque, l'autore ritiene di dovere inserire un altro metodo di indagine: l'esame dell'azione-reato. "Il metodo dello studio dell'azione, definito da De Sanctis 'attivistico' aveva come obiettivo la conoscenza della vita del soggetto nel suo divenire; questo trovava applicazione esclusivamente durante il periodo istruttorio e la prima indagine peritale". G. LOMBARDO, S. TOSCANO, *La psicologia giuridica in Sante De Sanctis tra psicologia differenziale e psicologia applicata*, in *La psicologia in Italia, una storia in corso*, Franco Angeli, Milano, 1999.

² CARLI R., *Psicologia clinica, introduzione alla teoria e alla tecnica*, Utet, Torino, 1987.

È importante anche ricordare che il processo valutativo richiama la distinzione tra normalità e patologia, e se in clinica medica appare più facile venirne a capo, grazie a più o meno precisi parametri di salute e malattia, in psicologia e in criminologia il problema rivela non poche difficoltà. Inoltre, ogni modello di intervento clinico porta con sé una teoria del cambiamento, con una definizione, più o meno esplicita, dell'obiettivo che si intende raggiungere.

L'aggettivazione "clinica", che riconduce continuamente al contesto medico, implicando quasi una subordinazione a tale disciplina, ha portato e porta a delle confusioni, tanto che Ponti sostiene "è forse preferibile usare la dizione di criminologia applicata per svincolare questa parte della criminologia da una lunga tradizione di stampo medico, che può indurre a pensare — come un tempo alcuni avevano inteso — che il fenomeno criminoso sia una sorta di *malattia*, sulla quale il criminologo interviene con funzioni di *cura*"³.

Riguardo a questo punto, è forse opportuno ricordare come la traduzione di "clinico" con "medico" possa risultare riduttiva e forviante se non viene considerata in maniera più ampia. In questo senso, Pinkus⁴ sostiene che il termine clinico può essere ricondotto a tre importanti significati: avvicinamento alla realtà basato sul rapporto interpersonale; metodo di studio basato sull'osservazione diretta e sistematica dei vari soggetti: "al fine di cogliere gli elementi tipici come pure quelli differenziabili"; sistema didattico che fa riferimento, non all'utilizzazione di finti e artefatti modelli, ma alla diretta esperienza di una realtà.

Già da queste poche note sembra emergere con chiarezza quanto il dibattito rimanga ampio e aperto; mentre si delinea un altro fondamentale "quesito": *chi è il criminologo clinico? Qual è la sua identità? Che cosa fa?*

A questo inevitabilmente se ne aggancia un altro, che è quello relativo alla *formazione*, che si configura come un'indispensabile dimensione operativa.

Pensando alla criminologia come ad una figura geometrica viene in mente un poliedro a più facce non regolari.

In questa sede, appare impossibile, o perlomeno difficile, pensare di poter fornire un'approfondita conoscenza di tutte le

³ PONTI G., *Compendio di criminologia*, Cortina, Milano, 1987.

⁴ PINKUS L., *Metodologia clinica in psicologia*, Armando, Roma, 1975.

"facce"; un più modesto obiettivo è, invece, quello di tratteggiare un quadro di quelle figure professionali che dovrebbero lavorare "a braccetto" con una disciplina che, con una certa difficoltà (per necessità di semplificazione), si tenta di nominare e circoscrivere.

Si assiste peraltro, soprattutto in questo momento storico, ad "autodefinizioni" ed "attribuzioni", più o meno selvagge e arbitrarie, del titolo di criminologo tra chi, pur ergendosi a conoscitore della materia, possiede solo un sommario sapere criminologico. Frequenti anche le erronee interpretazioni dei pareri, espressi in ambito esclusivamente clinico (da medici e psichiatri), che vengono poi direttamente trasferite in ambito giuridico, travalicando quello criminologico. Il rischio, naturalmente, è quello di sorvolare, in modo abbastanza superficiale, sulla particolarità del mandato che, invece, per sua natura, esige specifiche e non ridotte conoscenze.

Avere una formazione in criminologia significa innanzitutto conoscere ed essere consapevole del proprio ruolo, sia in ambito accademico che operativo. E necessario, nonché doveroso, essere in possesso di un bagaglio di informazioni in cui venga inserita l'insostituibile conoscenza del vasto e complesso mondo teorico in evoluzione. Le conoscenze teoriche, difatti, se utilizzate con cautela, rappresentano un aspetto di imprescindibile importanza nella comprensione delle concrete situazioni con cui ci si trova a confrontare, insieme alla conoscenza degli strumenti necessari per la comprensione delle problematiche individuali, sociali, politiche, ecc. che stanno alla base di determinati comportamenti. Si tratta di un patrimonio che non viene acquisito una volta per tutte, ma va aggiornato e monitorato sintonicamente con i continui mutamenti del contesto in cui ci si muove.

L'elemento cambiamento, che va sempre considerato con estrema attenzione, è stimolato da continue spinte epistemologiche che rispondono a necessità operative che si rapportano alla realtà contingente. Inoltre, "è indispensabile che chi conduce il colloquio criminologico non sia solo genericamente un esperto delle scienze del comportamento ma abbia — specificatamente — una preparazione in campo criminologico. La cosa non è evidentemente così ovvia come sembra, posto che, nonostante l'esistenza in Italia di alcune scuole di specializzazione in criminologia clinica, non è rarissimo che gli esperti dell'amministrazione penitenziaria e giudiziaria siano persone prive di una competenza criminologica specifica, né sempre le 'osservazioni scientifiche della personalità' condotte in carcere sono effettuate da crimino-

logi o da altri esperti in scienze comportamentali con preparazione anche criminologica”⁵.

Allo stato attuale si sta verificando un massiccio inserimento degli psichiatri nel circuito penitenziario. Secondo una circolare, del 3 giugno 1999, del Ministero di Grazia e Giustizia ai Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria "L'accresciuto rilievo che ha assunto il disagio psichico in carcere (...) pone l'esigenza di realizzare un servizio sanitario specialistico (...)" . Tale servizio specialistico dovrebbe avere caratteristiche di autonomia, nel senso che può agire indipendentemente dalle richieste dei medici incaricati dal servizio SIAS o dal presidio tossicodipendenza.

A riguardo emergono alcune importanti domande e riflessioni: in questo momento storico entrano in carcere più soggetti con malattia mentale, o vi è una tendenza, da parte dell'équipe a segnalare tutti quei casi di cui non si riesce a fare una adeguata valutazione, non distinguendo il disagio legato all'impatto con il carcere da una patologia psichiatrica?

Il rischio della valutazione médieo-psichiatrica "a tappeto" è che tutta la popolazione carceraria entri nel circuito della "patologizzazione", un rischio controllabile laddove però si riesca ad assicurare la professionalità e la cautela dello psichiatra. Non si dimentichi, difatti, che il carcere si muove secondo coordinate sue proprie di cui il sovraffollamento e la carenza di personale/professionale sono solo alcune delle principali caratteristiche.

Si configura questo come un problema molto sfuggente, anche perché ci troviamo dinanzi ad una disciplina che, anche per la sua dimensione policentrica, ormai da tempo lotta per avere un posto preciso nel mondo accademico, con una propria autonomia e identità. Inoltre, il sistema della giustizia penale necessita delle conoscenze che derivano da una specifica preparazione criminologica (oltre che delle competenze psicologiche, psichiatriche, ecc.), in diversi momenti dell'iter giudiziario e per diversi fini.

1. Definizione di criminologia clinica.

Nel tempo, gli studiosi del settore, si sono preoccupati di elaborare delle definizioni più o meno esaustive della disciplina in og-

⁵ MERZAGORA I., *Il colloquio criminologico*, Unicopli, Milano, 1987.

getto; tra queste quella di Ponti sembra meglio cogliere e sintetizzare la complessità di un'area disciplinare che oltre ad includere le indagini e le operazioni di natura clinica, considera anche le teorie e le tecniche utilizzate per affrontare i problemi: "si intende per criminologia clinica la utilizzazione sui singoli casi concreti delle nozioni della criminologia generale, per fini diagnostici, prognostici e di trattamento risocializzativo. La criminologia clinica è pertanto una scienza pragmatica e sintetica che impiega conoscenze multidisciplinare per attenuare o eliminare nei singoli individui le cause della loro criminalità e per prevenire la recidiva"⁶.

Come accennato, è questa una disciplina che lascia ampi spazi a dibattiti e ambiguità, una disciplina attaccata e criticata, confusa e sovrapposta ad altre, soprattutto in relazione al ruolo del criminologo e al suo mandato. "L'analisi dello sviluppo storico della criminologia dimostra che le situazioni di crisi si verificano a seguito del contrasto fra l'esigenza reale di un concreto rinnovamento e la sua connotazione ideologica"⁷.

La consapevolezza critica in questa direzione si è andata sviluppando soprattutto a partire dagli anni Sessanta.

"Non si è mai provveduto in sostanza, ad una precisazione dello statuto epistemologico della clinica criminologica"⁸.

Tuttavia, come già spiegato, oggi i sistemi teorici e applicativi sembrano convergere in una epistemologia della complessità dove il soggetto diviene un "uomo sociale", costruttore di significati, che elabora attivamente la propria realtà. Un uomo a cui viene restituita autonomia e responsabilità. In tal senso, la spiegazione del crimine si è evoluta secondo principi di complessità crescente, in linea con le nuove impostazioni metodologiche ed epistemologiche. L'aumento della complessità è, dunque, in relazione con la articolazione dei fenomeni sociali devianti e dei processi che portano alla formazione delle norme di comportamento.

Analizzeremo in questa sede l'utilizzazione pratica della criminologia nell'ambito del sistema di giustizia penale.

La "criminologia applicata" ha lavorato anche nella direzione dell'elaborazione di tecniche e strumenti volti a diminuire il fenomeno criminale nella sua intensità e frequenza. Ciò è avvenuto e si

⁶ PONTI G., *op. cit.*

⁷ TRAVERSO G.B. (a cura di), *Criminologia e psichiatria forense*, Giuffrè, Milano, 1987.

⁸ FEDRIZZI E., *Il punto di partenza: la clinica medica*, in *Criminologia*, 13, 1987.

realizza a diversi livelli: sia attraverso programmi indirizzati alla prevenzione del fenomeno, sia attraverso programmi di trattamento del reo e prevenzione della recidiva.

2. Rapporti tra diritto e criminologia.

I rapporti tra la criminologia e il nostro sistema penale hanno subito una serie di cambiamenti, in relazione agli sfondi culturali, sociali e teorici che nel tempo si sono susseguiti.

Le considerazioni che oggi si fanno sull'intervento della criminologia nel sistema penale sono il frutto di un lungo percorso, iniziato circa due secoli fa con la nascita e la contrapposizione di due eminenti scuole: la Scuola Classica e la Scuola Positiva.

È in particolare a partire dal diciottesimo secolo che vennero alla luce, in tema di criminalità e giustizia penale, diverse interpretazioni.

Le idee che si svilupparono in seno alla scuola classica, che non era nata come teoria criminologica in senso stretto, trovarono posto, più tardi, tra coloro che si occuparono di criminali. C. Beccaria e J. Bentham, che nell'ambito di questa scuola hanno realizzato i lavori più importanti, opponendosi all'arbitrarietà del sistema giudiziario di quei tempi, hanno posto alla base del sistema alcuni principi fondamentali: l'uomo è un essere razionale in grado di agire liberamente, pertanto di autodeterminarsi; l'azione giudiziaria e penale deve riferirsi esclusivamente alla legge, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'arbitrarietà delle decisioni prese dal giudice⁹.

Lo sfondo teorico da cui prendono vita questi principi è quello filosofico del naturalismo, dove i principali temi di discussione sono l'etica, la morale e la responsabilità. A questo si aggiunge l'enfasi, posta dall'illuminismo, sul concetto di dignità umana. In tal senso, la scuola classica favorì una concezione umanistica del sistema di giustizia penale, dove non c'era più posto per le interpretazioni giudiziarie e l'arbitrarietà. Allo stesso modo però la legge con una tale impostazione sottolineava la responsabilità morale di ciascun cittadino, nonché il dovere di valutare sempre e pienamente

⁹ Si ricorda a tal proposito che a quei tempi vi erano poche leggi scritte e quelle esistenti erano destinate a coloro che non appartenevano alla classe aristocratica.

bile merita di essere punito. "Il grande vantaggio di questo tipo di ragionamento è che, una volta che l'individuo è sotto il nostro controllo, non possiamo fare altro che punire"¹⁰. Affermare, inoltre, che i soggetti mettono in atto azioni in piena consapevolezza fa risparmiare allo Stato ingenti somme di denaro.

Due concetti di questa scuola oggi sono attuali: la razionalità e la deterrenza. In particolare quest'ultimo è stato applicato nei casi di reati di guida in stato di ebbrezza, dove l'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti viene addirittura considerato un aggravante.

I fondamenti teorici di questa scuola, nel tempo, si sono indeboliti, in quanto nelle politiche attuali vige il principio del trattamento e della risocializzazione che non trova, invece, spazio nelle idee e nel motivo ispiratore dei classici, dove la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti non rientrano tra i compiti del carcere.

Se i seguaci della scuola classica erano prevalentemente filosofi e scrittori, i sostenitori delle teorie positiviste erano invece per la maggior parte medici, scienziati, matematici ecc. che, opponendosi all'idea di costruzione di un sistema di giustizia fondato sulla moralità e l'uguaglianza, studiavano e guardavano il comportamento umano come il frutto di tratti biologici, psicologici e sociali.

Il modello positivistico si incentra, dunque, sulla persona, non più sul reato, e sull'individualizzazione della pena. I discepoli di questa scuola, con atteggiamento determinista, studiavano il comportamento criminale escludendo l'idea dell'uomo come essere razionale e libero di scegliere. La scienza divenne uno strumento indispensabile per questi studiosi secondo cui era possibile individuare e scoprire, grazie ad un'osservazione sistematica, taluni problemi come la criminalità. Quindi, una volta messe in luce certe anomalie, compito del criminologo era recuperare il soggetto sottoponendolo al trattamento. Nessun valore, invece, veniva dato al principio deterrente della pena. Appare evidente che qui la responsabilità del singolo attore agente scompare, lasciando il posto al reo con i suoi tratti, le sue peculiarità, un soggetto che si muove in un ambiente caratterizzato da rapporti di causa-effetto.

Siamo dinanzi a due filoni di pensiero che inevitabilmente si contrappongono e si scontrano, sino a quando, nel 1930, con il codice Rocco e il cosiddetto sistema del doppio binario, si tenta un

¹⁰ WILLIAMS F.P., McSHANE M.D., *op. cit.*

compromesso tra i principi dell'oggettività della scuola classica e i principi della soggettività della scuola positiva. Il conflitto tra queste due scuole venne in qualche modo superato con la cosiddetta Terza Scuola che auspicò una mediazione tra i suddetti contrapposti principi: responsabilità penale e pena retributiva da una parte; pericolosità sociale e misure di sicurezza dall'altra. In tal modo la pena è proporzionata al reato, ma saranno le caratteristiche personali dell'autore di reato che avranno risonanza sulla decisione del giudice.

Tuttavia, è solo nel momento in cui nella politica penale viene inserito il principio della risocializzazione e del trattamento che questo compromesso diviene concreto. Sullo sfondo di un clima culturale, politico e sociale, in cui la risocializzazione diviene un nuovo diritto del cittadino, viene inquadrato il lavoro della Nuova Difesa Sociale¹¹, un movimento d'opinione secondo cui lo Stato ha l'obbligo di reintegrare nella società l'individuo autore di reato. Un principio fondante, che poi è l'idea centrale dell'opera di B. Di Tullio (1896-1979)¹², è quello di un'alleanza, una collaborazione stretta, tra diritto penale e criminologia. Secondo l'autore a tal fine la perizia psichiatrica si doveva trasformare in perizia psichiatrico-criminologica al fine di aiutare il giudice nelle sue decisioni relative alla responsabilità del reo, alla capacità a delinquere e alla pericolosità.

Tra i principi più importanti di questo movimento vi è il riconoscimento del concetto di responsabilità: "si propugna anzi una pedagogia della responsabilità, vale a dire lo sviluppo dell'etica pubblica nel delinquente come compito di risocializzazione, e si arriva a sostenere che il principio di responsabilità costituisce non il punto di partenza del diritto penale (...) bensì il suo punto d'arrivo (...)"¹³.

Il concetto di responsabilità, introdotto dalla scuola classica e poi ripudiato dalla scuola positiva, è fondante nella nostra attuale politica penale. Ultimamente è stato recuperato a pieno titolo dalla

¹¹ Tra le figure importanti di questo movimento ricordiamo: FILIPPO GRAMATICA con l'opera *Principi di difesa Sociale*, 1961, Cedam, Padova; MARC ANCEL, *La défense sociale nouvelle*, Cujas, Paris, 1954; trad. it. *La nuova difesa sociale*, Giuffrè, Milano, 1966.

¹² A lui va riconosciuto il merito di avere mantenuto vivo l'interesse per la criminologia durante il fascismo. A lui si deve la fondazione della Società Internazionale di Criminologia nel 1934 a Parigi della scuola di Roma.

¹³ PONTI, *op. cit.*

Legge 448/88, che ha fatto mutare l'ottica di intervento anche nell'ambito del sistema di giustizia minorile (cfr. cap. 9).

3. Criminologia nel sistema penale.

La criminologia, all'interno del sistema penale italiano, è stata considerata ora come regina ora come cenerentola in relazione agli sviluppi culturali, intellettuali e politici che sullo sfondo si sono agitati.

Per comprendere quale, attualmente, è il suo ruolo da un punto di vista applicativo bisogna ricordare che il sistema di giustizia penale, in maniera molto esemplificativa, si suddivide in tre fasi: processuale, esecutiva e trattamentale. Fondamentalmente la principale applicazione della criminologia può avvenire nella *fase della esecuzione della pena* (trattamento a fini risocializzativi) e dell'osservazione scientifica della personalità (esplicata per obbligo di legge) che, oltre a fornire un quadro psicologico del soggetto, ha come obiettivo di delineare un profilo criminodinamico (ricostruzione delle dinamiche che hanno condotto al reato), criminogenetico (in riferimento alle caratteristiche individuali e sociali che hanno influito nella scelta comportamentale) e predittivo (in relazione al comportamento futuro e alla eventuale valutazione della pericolosità sociale).

Queste "indagini", frutto dell'osservazione e dei colloqui con il soggetto, rappresentano per la Magistratura di Sorveglianza (organo giudiziario competente a vigilare la fase esecutiva e trattamentale della pena) un valido strumento conoscitivo, attraverso cui ricevere indispensabili "notizie" circa le modalità di esecuzione della possibilità di pena, l'eventuale concessione delle misure alternative o degli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario (come libertà anticipata, permessi, licenze, lavoro all'esterno ecc.), ma anche per la conferma o la revoca delle misure di sicurezza¹⁴.

Dunque, allo stato attuale, in Italia si è sviluppato un sistema dove il principio dell'individualizzazione e dell'intervento clinico-criminologico vige solo nella fase esecutiva e trattamentale, mentre

¹⁴ Le misure di sicurezza sono applicabili a soggetti ritenuti pericolosi socialmente. L'art. 203 del c.p. stabilisce che "agli effetti di legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile [...] quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati".

non sono previsti interventi di siffatta natura nella *fase processuale*, dove anzi esiste divieto assoluto di perizia criminologica. In tal senso, non possono essere offerte informazioni circa la personalità del soggetto indiziato di reato, in quanto si ritiene che una tale indagine possa aumentare la discrezionalità del giudice andando ad integrare un'ipotesi non dimostrabile. Il legislatore ha ritenuto che il rischio fosse quello di ledere la libertà morale del soggetto prima di conoscerne la sentenza.

In questa fase, infatti, per un espresso divieto di legge (art. 220 c.p.p.), il giudice può fare richiesta solo di perizia psichiatrica e non di perizia o consulenza psicologica o criminologica.

Nella *fase esecutiva e trattamentale*, invece, il compito del criminologo è quello relativo all'osservazione scientifica della personalità del condannato. E questo un momento di rilevante importanza che si concretizza con la relazione di sintesi¹⁵, che ha la funzione di fornire indicazioni circa le modalità con cui la pena dovrà essere espletata, il programma di trattamento e le eventuali misure alternative.

E solo dopo l'approvazione di tale programma che può iniziare il lavoro di trattamento con il condannato o l'internato nell'istituzione carceraria, tenendo inoltre debito conto dell'accettazione o meno del programma stesso da parte del reo.

"Ai fini dell'esecuzione della pena e delle misure di sicurezza" l'art. 220 del c.p.p. disciplina la possibilità per il giudice di potere disporre perizia sul soggetto per la valutazione della personalità e della pericolosità. "Il giudizio predittivo è una necessità da cui, per ragioni concrete del sistema della giustizia penale, non può prescindere e dalla quale il criminologo clinico non può sottrarsi, anche se ciò può creare in lui delle resistenze di natura etica o deontologica"¹⁶.

Il criminologo fa parte dell'équipe che in carcere si occupa del trattamento e della risocializzazione del reo (ex art. 80 della Legge

¹⁵ Relazione di sintesi, nell'accezione del termine, indica una relazione che coglie tutti gli aspetti e i contenuti della personalità del detenuto. Sono qui presenti collegialmente tutte le figure rappresentanti l'équipe. È bene ricordare che "sintesi" non vuol dire cenni o riduzionismi, ma elementi analitici in riferimento alla collocazione del detenuto in determinate condizioni giuridiche e fattuali. Le singole relazioni (dell'assistente sociale, dello psicologo, dell'educatore ecc.) non hanno di fatto valore se non vengono integrate in un rapporto dialettico tra i vari operatori.

¹⁶ PONTI G., *Compendio di criminologia*, op. cit.

354/75), insieme ad altre figure professionali (psicologo, educatore, assistente sociale, ecc.). Benché il fine ultimo degli operatori che lavorano all'interno del carcere è quello del trattamento risocializzativo del condannato, il loro apporto inevitabilmente si caratterizzerà in maniera diversa, in relazione a competenze e formazione¹⁷.

Merzagora¹⁸ sintetizza l'attività del criminologo clinico in due momenti: "a) quello attinente al suo ruolo terapeutico o trattamentale, cioè di fornitore di un servizio su richiesta del reo per soddisfare suoi bisogni di sostegno psicologico, di chiarificazione interiore, di programmazione o revisione di progetti di vita, di consiglio ed anche per effettuare attività programmate nell'ambito dell'istituzione carceraria per finalità educative collettive, discussioni o dibattiti; b) vi è poi, invece, il ruolo di osservazione, valutazione e prognosi, su mandato dell'autorità carceraria o giudiziaria, e definibile quindi anche come ruolo tecnico-istituzionale".

Un altro contesto all'interno del quale il criminologo può espletare le sue funzioni è il Tribunale di Sorveglianza¹⁹ che, come accennato, è un organo collegiale che si occupa della concessione delle misure alternative alla detenzione e decide, in sede di appello, sui ricorsi avverso provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 69 — riesame della pericolosità, applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, delle misure di sicurezza [...], eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza [...] —.

Tale organo è composto da due magistrati di sorveglianza²⁰ e da due professionisti, esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia (oggi scienze dell'educazione), psichiatria e criminologia, nonché docenti di scienze criminalistiche (artt. 70, 80, legge 354/75).

¹⁷ SERRA C., *Psicologia penitenziaria*, Giuffrè, Milano, 2000.

¹⁸ MERZAGORA I., *Il colloquio criminologico*, Unicopli, Milano, 1987.

¹⁹ Art. 70 Ordinamento penitenziario, sostituito dall'art. 22 Legge n. 663/86.

²⁰ Art. 69 Legge 354/75, è un giudice monocratico, con i seguenti compiti: vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena; esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti; sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali e provvede al riesame della pericolosità, all'esecuzione, trasformazione e revoca delle misure stesse; approva, con decreto, il programma di trattamento, nonché l'ammissione al lavoro esterno; provvede alla concessione dei permessi e delle licenze.

Con il D.P.R. 230 del 30 giugno 2000²¹ i compiti e le responsabilità della componente non togata si sono ampliati, nel senso che l'esperto non si limita a comporre il collegio, partecipando esclusivamente alle udienze e alle relative camere di consiglio (momento in cui si decide circa la concessione o meno dei benefici richiesti), ma può assumere anche la funzione di relatore, nonché estensore dei provvedimenti assunti. In tal senso, l'esperto contribuisce a diminuire il "carico di lavoro" che grava sui magistrati togati.

Per quanto attiene alla procedura di nomina, gli esperti sono nominati dal CSM per periodi triennali.

4. Osservazione *scientifica* della *personalità*.

Secondo una definizione generale, l'osservazione consiste in un processo di raccolta di informazioni sulla personalità del soggetto, con l'obiettivo di comprendere, per quanto possibile, il suo sistema di personalità. Viene considerata un'attività scientifica in quanto l'agire non si deve limitare solo alla raccolta di impressioni, ma si voleva concretizzare in una precisa modalità per la registrazione di conoscenze circa un dato fenomeno. In tal senso questa attività necessita di un orientamento sistematico.

Com'è noto, la sola osservazione di un fenomeno non porta ad una conoscenza immediata dello stesso, è necessario pertanto un passaggio successivo che consente di formulare un'interpretazione di quanto osservato. Se, dunque, il primo momento è rappresentato dalla descrizione di un insieme di elementi staccati tra di loro, in un secondo momento questi elementi, che interagiscono tra loro, contribuiscono alla specificazione di una "gestalt" significativa dotata di un preciso significato.

"Il momento interpretativo è di grande importanza di ogni processo valutativo-diagnostico, rappresenta il punto di saldatura tra la dimensione operativa e la dimensione teorica di riferimento"²². In mancanza di un modello teorico di riferimento, la possibilità di conoscere un fenomeno risulta vana e sin dall'inizio il rapporto con l'oggetto di studio è falsato.

²¹ G.U. 22 agosto 2000, artt. 96, 97, 98.

²² GRASSO M., LOMBARDO G.P., PINKUS L., *La psicologia clinica*, NIS, Roma, 1998.

La valutazione "clinica" è un processo di conoscenza che si avvale di tecniche e strumenti (colloquio, reattivi, tests, ecc.).

Circa i metodi utilizzati nel lavoro con il "reo" si ricorda che questi non sono diversi da quelli che vengono utilizzati con il "non reo"; ciò che invece cambia, di cui bisogna prendere atto, è la specifica situazione in cui i soggetti si muovono. E, dunque, il contesto che crea la diversità in termini non tanto di metodologie, ma di obiettivi che ci si prefigge. E questo lo sfondo su cui prendono vita le relazioni, un palcoscenico dove si compiono svariatoe scenografie che influenzano gli attori recitanti e che vengono da esse condizionate"²³.

Inoltre, un'attenta "analisi" di quanto viene messo in gioco nella relazione dovrebbe consentire di rintracciare le eventuali distorsioni interazionali che minano l'adeguatezza del rapporto. Nel nostro contesto questo aspetto è già minacciato dall'inizio.

"Il colloquio criminologico è una tecnica di comunicazione, che si svolge in una situazione istituzionale, che ha come antecedente il fatto che l'intervistato abbia commesso un reato, e che ha come scopo di fornire, ad altri che hanno su di lui un'autorità, informazioni sulla sua personalità in relazione alla genesi e alla dinamica del reato, alle indicazioni per il suo trattamento, ed alla previsione del comportamento futuro"²⁴.

Benché il colloquio e l'osservazione siano le tecniche privilegiate in quest'ambito, l'esperto criminologo nel suo processo valutativo si può avvalere anche di altri strumenti: test psicologici o reattivi psicodiagnostici che non sono reciprocamente escludentesi anche se in alcuni ambiti terapeutici vengono vissuti come tali. Rapaport sottolinea l'importanza dell'uso combinato di entrambi gli strumenti:

"Poiché i metodi clinici danno un campione di comportamento esteso ma non sistematico, mentre l'uso dei reattivi da un campione sistematico ma non esteso, per una valida pratica clinica si devono sempre usare entrambi in modo che ciascuno compensi gli svantaggi dell'altro"²⁵.

²³ BALDASSARRE A., BRESCIA E.M., *Contesti formativi e didattica della comunicazione*, Edizioni dal Sud, Modugno (Bari), 1995.

²⁴ MERZAGORA I., *op. cit.*

²⁵ RAPAPORT D., *Implicazioni teoretiche dei procedimenti psicodiagnostici*, in RAPAPORT D. (ed. or. 1967); trad. it. *Il modello concettuale della psicoanalisi. Scritti 1942-1960* (a cura di M.M. Gill), Feltrinelli, Milano, 1977.

5. Perizia criminologica.

Fin qui sono stati delineati, molto sinteticamente, i compiti del criminologo nella fase dell'esecuzione della pena e nel corso della detenzione.

Affrontiamo ora una questione dibattuta e controversa, per lungo tempo nucleo centrale di accese discussioni tra esperti ed accademici: il ruolo dell'esperto e della perizia nei procedimenti penali.

Quale posto al criminologo nelle "stanze" della giustizia?

Nella pratica penale, all'inizio del secolo, antropologi e psichiatri forensi facevano ingresso nelle corti di giustizia con una certa sicurezza, avendo a disposizione quelli che a quei tempi erano ritenuti i "migliori strumenti". Anche i giornalisti concedevano ampio spazio ai periti, mentre i lettori volevano conoscere l'identità dell'imputato e, soprattutto, le sue motivazioni all'azione criminosa. Certo il tasto dolente era che non sempre i periti si trovavano d'accordo, anzi in molte situazioni conferivano in pareri opposti creando contrasti profondi, i primi dei quali cominciavano a prendere forma all'interno della scuola lombrosiana.

Un avvenimento molto significativo nell'ambito della psichiatria forense e dell'antropologia (ispirato alla scuola di Lombroso), fu il caso del brigante Musolino che a lungo fece discutere gli esperti. Un personaggio nei confronti del quale i periti giunsero a conclusioni divergenti²⁶ nonostante la loro disciplina si dichiarasse obiettiva.

Quello della perizia è un uno dei tanti campi di applicazione della criminologia a cui si è scelto, in questa sede, di dedicare uno spazio in quanto tema "demonizzato" che ancora fa discutere gli esperti del settore e i legislatori.

²⁶ I periti della difesa: L. Bianchi, neuropsichiatra, A. Cristiani, direttore del manicomio di Lucca, M. Patrizi, fisiologo presso l'Università di Modena, dichiararono la non responsabilità del brigante. Dall'altra parte i periti del pubblico ministero, S. De Sanctis, psicologo e psichiatra, e C. Morselli, medico, dichiararono l'imputato pienamente responsabile. Lombroso, che aveva comunque rifiutato la nomina di perito propostagli dagli avvocati di Musolino aveva dichiarato che il brigante non rientrava nella categoria del "tipo criminale", ma che presentava in maniera molto marcata i tratti somatici, psichici e morali della sua terra d'origine (la Calabria). MORSELLI E., DE SANCTIS S., *Biografia di un bandito, Giuseppe Musolino di fronte alla psichiatria e alla sociologia*, Treves, Milano, 1903.

Nel nostro sistema di giustizia non è ammesso neanche il parere criminologico, introdotto in un progetto di riforma del codice di procedura penale e poi non approvato perché decaduto.

Ora si farà riferimento all'uso della perizia nei Processi Penali, cercando di ripercorrere l'evoluzione del problema nelle sue principali fasi e segnalando la possibilità, prospettata da Saponaro²⁷, di introdurre l'ammissione di un semplice 'parere criminologico' e non dunque di una vera e propria perizia criminologica, come avviene negli Stati Uniti, tramite "presentence investigation report".

5.1. Perizia nel sistema penale.

Appare doveroso iniziare l'argomento almeno accennando al problema terminologico inerente la "perizia", con l'obiettivo di rendere conto, nel corso dell'esposizione, delle differenze tra perizia psicologica, psichiatrica, criminologica, spesso sovrapposte o confuse.

Essa deriva dal latino peritia(m) e da peritus, "perito", colui che è esperto, abile in qualcosa.

L'autorità giudiziaria può nell'ambito della fase delle indagini preliminari, o anche in sede di dibattimento, avvalersi della prestazione di tecnici che per cultura, esperienza e professionalità, sono ritenuti idonei ad indagare su taluni particolari problemi. Quando tale collaborazione si esplica nell'ambito penale si parla di *perizia*, quando si esplica nell'ambito civile si parla di *consulenza tecnica*. Tuttavia, spesso, i termini vengono utilizzati indifferentemente.

Nel corso degli anni, come brevemente si descriverà, l'uso di questo strumento è venuto ad assumere un significato e una funzione diversa.

La perizia nel processo penale si afferma nel sedicesimo secolo con la *Constitutio Criminalis Carolinae*, promulgata da Carlo V nell'anno 1532 e compilata da Giovanni Schwarzenberg, con l'obiettivo di individuare gli elementi principali di ogni reato. L'art. 197 della *Constitutio* prevedeva espressamente un'indagine sulla personalità dell'imputato, ove si tenesse in considerazione la gioventù, la debolezza e l'incoscienza dell'autore di reato.

Un contributo importante nell'utilizzo della perizia nel processo ci viene dalla medicina legale, ma è soprattutto la psichiatria che ha

²⁷ SAPONARO A., *L'esame della personalità del reo nel processo penale*, Cacucci, Bari, 1997.

permesso di allargare notevolmente lo spettro d'indagine, introducendo il concetto di infermità mentale.

Nel XVII secolo la perizia, dunque pur non essendo considerata ancora mezzo di prova, si fa strada nel procedimento penale, introducendo nuove possibilità d'azione.

È dopo l'Illuminismo, infatti, che per la prima volta si parla di "follia", come malattia mentale (quindi curabile) e di altre condizioni morbose interferenti sulla coscienza e sulla volontà.

Il procedimento nella forma mista, al tempo della Rivoluzione Francese, stabilì invece che la nomina dei periti venisse disciplinata da principi inquisitori e liberamente dalle parti nella fase dibattimentale con forma principalmente accusatoria. La visione organicistica, della seconda metà dell'800, favorì lo sviluppo del sistema manicomiale, identificando la pazzia con l'irresponsabilità e la pericolosità. È in questo clima che la "prova" della malattia (oggi parliamo di infermità), o della sanità mentale, diviene per il giudice fondamentale in quanto condizioni (malattia e sanità mentale) che rimandano alla responsabilità e all'imputabilità.

Bisogna attendere la metà del nostro secolo per far sì che la visione medica con le sue idee che le dinamiche psichiche sono incomprendibili, perché diverse da quelle del soggetto sano, venga messa in crisi²⁸.

È nel 1913, con il codice di procedura penale, che si ha la possibilità di svolgere una perizia criminologica. Il codice non poneva alcun limite alle indagini personali del giudice o del perito, ma stabiliva espressamente (art. 209) che questi, d'ufficio o su istanza, potesse procedere a tutte le indagini richieste necessarie. Il codice penale italiano del 1930 fu tra i primi a dare rilevanza alla personalità del reo (art. 133). Tale apertura, tuttavia entrò in forte contrasto con i limiti posti dal codice di procedura penale dello stesso anno, che poneva duri ostacoli all'indagine sulla personalità dell'imputato.

"Non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità del reato, la tendenza a delinquere, il carattere o la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche" (art. 314, comma 2).

²⁸ Da qui ha inizio tutto un movimento di censura contro gli istituti manicomiali, mentre si incomincia a fare strada una nuova politica terapeutica che culminerà più tardi, nella Legge del 1978, con cui vengono aboliti i manicomi e istituiti presidi terapeutici territoriali.

A parere di alcuni studiosi tale divieto non è il frutto di "pregiudizi retrogradi verso l'antropologia criminale, ma discenderebbe da un principio di civiltà dal quale sarebbe pericoloso deviare"²⁹.

Il divieto veniva giustificato con la necessità di evitare una lesione del diritto al rispetto della persona. In tal senso, la dottrina evidenziò come l'art. 314 comma 2 vietava solo il ricorso alla perizia criminologica e non ad altro mezzo di indagine. E possibile che l'atteggiamento del legislatore nei confronti della perizia criminologica fosse dovuto anche al timore di un eccessivo e indiscriminato uso della stessa.

L'utilizzo della perizia, tuttavia, non venne impedito in fase di esecuzione della pena e nell'ambito del processo minorile, ove si può parlare di perizia psicologica³⁰, al fine di valutare la cosiddetta "maturità psicosociale" del minore autore di reato.

5.2. Legge delega del 1974 e progetto preliminare del 1978.

Per molti studiosi il divieto previsto dall'art. 314 c.p.p. rappresentava una vera e propria menomazione nel processo penale, in quanto rendeva incompleti gli accertamenti istruttori. Il giudice si trovava pertanto a dovere decidere e accertare da solo, con le proprie conoscenze, le qualità psichiche dell'imputato per stabilire se fossero eventualmente l'espressione di cause patologiche; pertanto, senza alcuna indicazione tecnica costui doveva decidere del "destino" dell'imputato (entità della pena o assolutoria). In questo clima si iniziarono a muovere i lavori preparatori della riforma del

²⁹ CORDERO F., *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1966.

³⁰ L'apporto delle scienze del comportamento in processi civili e penali si sostanzia principalmente nella perizia psichiatrica e nella perizia psicologica. La prima si esplica prevalentemente in campo penale, la seconda in campo civile, distinzione però relativa e recente in quanto fino a poco tempo fa il consulente dei tribunali era lo psichiatra, mentre lo psicologo si occupava prevalentemente della somministrazione dei tests. La perizia psichiatrica era usata nel processo civile in casi di separazione dei coniugi prima dell'entrata in vigore del Nuovo diritto di famiglia e della nuova legge sul divorzio.

Si parla anche di perizia psicologica se il soggetto autore di reato è un minore di anni 18. Per questo, difatti, l'imputabilità va verificata tramite l'accertamento della capacità di intendere e di volere quale elemento caratterizzante la maturità, desunta da un esame complesso della personalità del soggetto.

codice di procedura penale affidata al Parlamento italiano con legge delega del 1974 n. 108 al Governo³¹.

Nel corso di questi lavori, per la prima volta, si parlò esplicitamente della perizia criminologica in occasione di un emendamento presentato dalla Commissione Giustizia. L'onorevole Fortuna a tal proposito rese esplicita la necessità di un "effettivo giudizio sulla personalità e l'obbligo di acquisire elementi che consentono una compiuta conoscenza del soggetto attraverso l'indagine affidata agli assistenti sociali giudiziari"³².

Tra i criteri contenuti nella legge-delega, al punto dieci, veniva indicato il riordino della perizia medico-legale, psichiatrica e psicologica, con particolare riguardo alle competenze dei periti.

In attuazione con le direttive di questo punto della legge delega, il Progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, redatto dalla commissione ministeriale del 1978, abbandonò l'art. 314, 2° comma c.p.p. 1930, prevedendo che "le perizie relative ai quesiti della personalità e pericolosità fossero affidate a specialisti in criminologia o a un medico specialista in psichiatria o psicologia" (art. 212).

Diversamente dalla legge delega, che prevedeva l'indagine della personalità "in ogni stato e grado del giudizio", il Progetto preliminare del nuovo c.p.p. stabiliva che nella fase delle indagini preliminari e degli atti di istruzione si procedesse solo ad "informazioni sulla personalità" dell'indiziato o imputato. Quindi la perizia criminologica poteva essere richiesta, ai sensi dell'art. 18 del Progetto, solo "quando esistono prove sufficienti per dichiarare l'imputato autore del fatto contestato ed è necessario approfondire l'indagine sulla personalità". Tale orientamento aveva come obiettivo quello di evitare un uso indiscriminato della perizia, in linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza³³.

Secondo molti studiosi del problema, quindi, era necessario adottare il cosiddetto "processo bifasico", di provenienza statunitense, secondo il quale una prima fase era riservata all'accerta-

³¹ *Delega al Governo per l'emanazione del codice di procedura penale* in G.U. del 26 aprile 1974, n. 108.

³² Relazione al Progetto Preliminare, c.p.p., Polig. dello Stato, Roma 1978.

³³ Art. 27, 2° comma, della Costituzione - art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo - art. 32, 2° comma, della Costituzione.

mento della responsabilità del soggetto e una seconda fase alla scelta del trattamento individualizzato.

In questo secondo momento, in cui l'imputato non era più coperto dalla presunzione di innocenza, sarebbe dovuta intervenire la perizia criminologica.

Tale sistema non poté però essere adottato dal Progetto Preliminare sia perché non previsto dalla legge delega, sia perché quest'ultima era orientata in senso opposto.

Pareri sfavorevoli alla perizia criminologica si andarono delineando nel 1982, quando alcuni deputati presentarono in Parlamento una proposta di legge relativa alla riforma del processo penale, che escludeva dal punto 10 della delega del 1974 la perizia criminologica mantenendo, però, il punto 9, circa l'effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato.

In particolare, si riaffermava l'esigenza di acquisire una completa conoscenza del soggetto, escludendo l'indagine criminologica di natura peritale.

5.3. Perizia e processo penale.

L'introduzione della perizia criminologica, accanto a quella psichiatrica nel processo penale, ha scatenato un acceso dibattito ancora irrisolto sebbene, attualmente, taciuto.

La perizia psichiatrica è quell'indagine avente per oggetto l'accertamento di cause patologiche che possano portare all'esclusione della capacità di intendere e di volere.

L'imputabilità sussiste con la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto-reato.

Nel diritto non esiste il concetto di malattia psichiatrica ma solo quello di infermità mentale e incapacità di intendere e di volere, la quale compromissione può derivare sia da disturbi psicopatologici che da uno stato morboso transitorio.

La capacità di intendere consiste nella capacità di comprendere gli elementi salienti della situazione, di discernere rettamente il significato delle proprie intenzioni e le conseguenze delle proprie azioni. *La capacità di volere* consiste nella capacità di pianificare le proprie intenzioni, tenendo conto anche dei rischi e delle opportunità intrinseche alla situazione e autodeterminarsi nella messa in atto delle azioni, esercitandone un controllo cognitivo.

La legge prevede l'esistenza di entrambe le capacità (usa la congiunzione "e" e non "o"): se una delle due è carente l'imputabilità può essere: compromessa in vario grado³⁴.

Se tali capacità mancano totalmente o sono grandemente scemate — per infermità, minore età, alcuni casi di intossicazione da sostanze psicotrope, ecc. — il soggetto è considerato infermo o seminfermo; se, invece, tali capacità mancano per altre ragioni — emotivo-passionali, assunzione volontaria e consapevole di sostanze psicotrope, ecc. — il soggetto viene considerato per legge imputabile.

Vi sono poi situazioni in cui il soggetto simula una condizione di patologia o disturbi mentali a fini processuali o nel corso di una pena, o di un proscioglimento, o in cui, al contrario ha interesse ad apparire "sano di mente" (ad esempio per far cessare l'applicazione di una misura di sicurezza), "dissimulando" la malattia. In entrambi i casi il soggetto è capace di intendere e di volere.

In questo articolato quadro di possibilità, numerose sono le pronunce del Supremo Collegio³⁵ secondo cui la perizia psichiatrica può essere disposta solo quando ricorrono fondati e gravi indizi, sia eziologici che anamnestici, che turbano l'equilibrio funzionale dell'organismo.

Dalla necessità che l'alterazione mentale abbia una base patologica, risulta che non costituisce vizio di mente una semplice anomalia del carattere³⁶ e neppure la c.d. "pazzia morale" o "immoralità costituzionale", che si riscontra anche negli individui che difettano completamente di senso morale³⁷.

Nel caso in cui questa forma degenerativa interessi la sfera intellettuale o volitiva, per alcuni studiosi³⁸, non può escludersi il vizio di mente.

³⁴ GULOTTA G., *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico civile, penale e minorile*, Giuffrè, Milano, 2002.

³⁵ Cass. Sez. V, 28 marzo 1958, Andrea, Mass. Uff. dec. Penale 1958.

Cass. Sez. I, 18 giugno 1948, Neroni, in *Giust. Pen.*, 1948 III 361, n. 267.

³⁶ Sul punto la giurisprudenza è costante es. Cass. 10 settembre 1991, in *Giustizia penale*, 1992, II, 204.

³⁷ Cass. 12 luglio 1989, in *Rivista Penitenziaria*, 1991, 204.

Sul punto la giurisprudenza è costante, es. Cass. 7 luglio 1986, in *Rivista Penitenziaria*, 1986, 324.

³⁸ Tra questi l'ANTOLISEI, in *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1994.

pre

prevista per accertare l'eventuale infermità di mente del reo che po-

Che si tratti di consulenza tecnica³⁹ o di perizia d'ufficio⁴⁰ questa indagine ha come fine l'accertamento della eventuale esistenza di infermità⁴¹.

"Opportunamente 'graduata', essa costituisce quel vizio di mente che esclude o scema grandemente l'imputabilità dell'autore di reato"⁴².

La perizia è prevista in altri casi: per accertare la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo (stato di mente attuale); per accertare la compatibilità con lo stato di detenzione, nel caso di imputato "in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in caso di detenzione" (comma 4, art. 275 c.p.p.).

Al di fuori di queste ipotesi la perizia nella fase processuale non è ammessa. L'esperienza, tuttavia, segnala che in molti casi le alterazioni della capacità di intendere e di volere, verificatesi al momento del fatto reato, restano oscure in quanto, per loro natura, possono essere portate alla luce solo attraverso una indagine rigorosa sulla personalità del soggetto e sulla dinamica del reato. In tal modo si può venire a conoscenza di eventuali patologie solo dopo l'ingresso in carcere nel corso dell'osservazione scientifica per il programma di trattamento. Negli ultimi anni si è assistito ad un ampliamento delle fattispecie per le quali viene richiesto un parere sulla "condizione mentale" del reo sino a sconfinare nella perizia criminologica rispetto alla metodologia dell'esame di personalità.

³⁹ Disposta dal pubblico ministero, ex artt. 359 e 360 c.p.p. o dalle parti private, ex artt. 223, 225, 230 e 233 c.p.p.).

⁴⁰ Disposta dal giudice per le indagini preliminari, ex artt. 224 e 328 c.p.p. o dal giudice del dibattimento, ex artt. 220 e segg., 245 e 508 c.p.p.

⁴¹ Il concetto di infermità, che comunque rimane il presupposto ma non la condizione sufficiente per pronunciarsi sulla responsabilità, è più ampio di quello di malattia. Difatti il primo non si limita a considerare solo le malattie psichiche così come precisamente individuate nel quadro della nosografia psichiatrica, ma include anche le situazioni patologiche che agiscono con "valore di malattia". In tal modo configura l'infermità ogni disturbo psichico individuabile con un preciso termine tecnico e qualsiasi condizione, anche transitoria (es. stato di "ubriachezza patologica"), che da vita a reazioni psichiche simili a quelli prodotti da un vero e proprio "stato morboso" (es. psicosi).

⁴² FORNARI U., *Trattato di psichiatria forense*, Utet, Torino, 1997.

personalità dell'imputato, ad un'indagine sulla genesi e dinamica del reato, in un quadro che tiene conto di tutti i fattori che hanno interagito in quella singola manifestazione delittuosa.

A differenza della perizia psichiatrica, la perizia criminologica deve prendere in considerazione ogni anomalia della personalità, comprese quelle del carattere, dell'affettività e più in generale tutti i disturbi di personalità che oggi, per la maggior parte della dottrina, sono considerate irrilevanti ai fini dell'imputabilità. Ha pertanto uno spettro di indagine più ampio e il carattere della interdisciplinarietà, quindi della collegialità, così come era stata prevista nel Progetto Ministeriale del 1978: "Il giudice deve affidare l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità oppure chiedono distinte conoscenze di diverse discipline"⁴³.

La perizia criminologica, quindi, è un'indagine completa sul soggetto imputato, visto nella sua globalità, comprendente non solo gli elementi volti ad accertare l'infermità mentale, ma tutti gli aspetti da quello dinamico a quello biofisico per includere l'analisi del suo contesto sociale, ambientale, familiare. La qualifica "criminologica" è riferita alla metodologia interdisciplinare che caratterizza tale disciplina che prevede figure professionali con formazione qualificata diversa.

6. Analisi comparativa sulla personalità dell'imputato.

La necessità di uno studio approfondito dell'imputato nel processo penale è stato oggetto di studio e discussione in molti Paesi. In Italia come altrove si faceva sentire l'esigenza di un esame scientifico che andasse oltre il profilo giudiziario e considerasse la fenomenologia sociale ed ambientale, e le reazioni psicologiche del soggetto autore di reato.

Negli anni Trenta tutte le legislazioni penali consacrarono il riconoscimento di questi principi nei libri codici.

E dopo il 1955 che la dottrina continuò ad occuparsi di questo tema. In particolare, si dibatteva circa la difficoltà di esperire un'in-

⁴³ Progetto Preliminare del c.p.p. Ist. Polig. dello Stato, 1979.

che tale esame poteva avere sulla "sentenza".

In tal senso, si evince una grossa frattura in seno alla dottrina che ha portato a giudizi contrastanti.

Alcune legislazioni, come in Francia e in Germania, hanno adottato l'esame sulla personalità del reo, mentre altre, come l'Inghilterra, non lo prevedono.

In particolare, in Francia è previsto un "Dossier de personnalité", nella fase istruttoria del processo, con l'obiettivo di fornire un profilo completo dell'imputato. L'art. 81 del codice di procedura penale francese prevede che "il giudice istruttore procede o fa procedere, a cura della polizia giudiziaria o a cura di soggetti abilitati dal Ministero di Grazia e Giustizia ad un'indagine sulla personalità dell'imputato, nonché sulla sua situazione materiale, familiare o sociale"⁴⁴.

Questo esame di solito è prescritto solo per i reati più gravi.

La perizia criminologica è prevista anche nel sistema penitenziario francese ai fini della rieducazione e del reinserimento.

In Inghilterra vige il principio, adottato nei paesi del Common Law, del contraddittorio peritale, nel quale il pubblico ministero e l'accusato scelgono ciascuno un esperto. Entrambi i periti svolgono il loro compito non sotto la direzione del giudice ma delle parti che li hanno scelti. Questo sistema giuridico non consente perizie, o anche solo riferimenti alla personalità dell'accusato, quando ancora bisogna accertare la colpevolezza. Tuttavia, solo in casi eccezionali, le Corti possono tenere conto dei pareri dei periti circa i precedenti penali quando apportano elementi convincenti e qualora sia la difesa a sollevare la questione dell'infermità mentale, oppure se l'imputato è accusato di omicidio volontario. Dunque, le indagini di tipo psichologico vengono esperite nella seconda fase del processo, quella della "sentence" e non nella prima, della "conviction" (fase della commisurazione della pena).

Nel processo statunitense, ormai da tempo, si propende verso un'analisi interdisciplinare, cercando tuttavia di limitare quelle indagini che potrebbero ledere la libertà morale del soggetto. Gli Stati Uniti, già nel 1921, avevano previsto con la Briggs Law⁴⁵, promul-

⁴⁴ JURIS-CLASSER, *de Procédure Pénale*, Editions du Juris-Classeur, 1996.

⁴⁵ ANCEL M., *La nuova difesa sociale*, Giuffrè, Milano, 1966. "La Briggs Law prevedeva un'indagine sullo stato di mente dell'imputato, reo di crimini capitali o recidivo, anche se non c'erano dubbi sulla sua piena capacità mentale".

gata nel Massachusetts (e poi in alti paesi), un' indagine sullo slave mentale della persona accusata di un crimine capitale o nei casi di recidiva di reati gravi. La giuria deve essere informata delle conclusioni delle indagini effettuate dai "periti psichiatri per ciò che concerne la malattia mentale, o un "difetto, che può attaccare anche in modo sostanziale il controllo del comportamento". Secondo il parere del magistrato Bazelon⁴⁶, uno dei principali promotori dell'introduzione di un'indagine interdisciplinare nel processo, la perizia deve tenere conto dello sviluppo, adattamento e funzionamento del comportamento nella realtà sociale. Inoltre, l'ammissibilità di tale indagine fa capo all'esperienza del perito e al valore probatorio del suo giudizio. Nel sistema penale statunitense agli psicologi-periti è affidato il compito di fornire informazioni circa la diagnosi, la prognosi e le cause dei "disturbi" che esulano dal campo di indagine psichiatrico.

Nel processo statunitense, dunque, non si parla di una vera e propria perizia criminologica, ma l'apporto psico-criminologico è relativo alla valutazione delle condizioni mentali dell'imputato che non rientri nella nosologia psichiatrica. Non sono, invece, previste indagini di carattere prettamente ambientale e/o sociali o quelle relative ai precedenti penali. Questi elementi, difatti, se ritenuti utili per orientare le indagini, non possono essere utilizzate come prove oggettive su cui fondare un eventuale giudizio.

Anche se non si può parlare di vera e propria perizia criminologica nel processo statunitense, l'apporto psicologico-criminologico appare, comunque, rilevante.

7. Conclusioni.

Da quanto esposto emerge con chiarezza una scissione in seno alla dottrina in merito alla introduzione dell'esame di personalità nel processo penale. I sostenitori della perizia criminologica, in fase processuale, sottolineano i vantaggi di una tale indagine, come quello di rendere più completa e celere l'istruttoria, fornendo al giudice un più ricco materiale su cui fondare il proprio convincimento. Un materiale che è il frutto di un'indagine interdisciplinare in cui affluiscono molteplici discipline e cultori di varia estrazione e for-

⁴⁶ BROSDKY S.L., *Lo psicologo nella giustizia penale*, Giuffrè, Milano, 1978.

mazione. Così l'individuo verrebbe colto nella sua dimensione sociale, familiare, ambientale a prescindere dalla condizione di infermità, così cara alla giurisprudenza. Da tale indagine potrebbe anche emergere un "disturbo", che però esula dalla condizione di infermità.

La parte della dottrina non favorevole alla perizia criminologica formula, naturalmente, parere nettamente contrastante.

"La qualificazione del parere *criminologico* fornito dall'esperto quale mezzo di prova potrebbe essere indubbiamente foriera di conseguenze, non solo semplicemente inopportune, ma addirittura certamente lesive dei diritti umani dell'individuo in quanto condurrebbe ad un vero e proprio *etichettamento* fondato su di un accertamento giudiziale che tale non è. Si concretizza invece esclusivamente in un giudizio sull'uomo autore di reati, rimesso esclusivamente alla coscienza ed al convincimento del giudice"⁴⁷.

Si ritiene che una tale indagine possa aumentare la discrezionalità del giudice andando ad integrare un'ipotesi non dimostrabile. Il legislatore ha ritenuto che il rischio fosse quello di ledere la libertà morale del soggetto prima di conoscerne la sentenza.

Allo stato attuale, la polemica tra gli studiosi continua, anche se in maniera sicuramente più sotterranea: difatti è dal 1970 che l'argomento non è più oggetto di vivace attenzione come se fosse su questo calato un sipario.

Dalle succinte analisi comparate emerge *che* le indagini sulla personalità del reo (che intorno agli anni Trenta molti codici prevedevano) oggi vengono esperite con molta cautela. In quasi tutti i paesi vige il criterio secondo cui l'analisi e le indagini sulla personalità, soprattutto quelle concernenti i precedenti penali, debbano essere limitate e, comunque, non debbano avere un peso tale da influenzare il giudice.

Naturalmente tali limiti non sono ravvisati nelle fasi successive (esecutiva e trattamentale), essendo anzi ritenute molto utili.

Saponaro⁴⁸, attingendo alla normativa e all'esperienza angloamericana in cui l'istituto da tempo trova applicazione, ritiene molto più proficuo ed esatto da un punto di vista logico-giuridico l'ammissione di un "parere criminologico", analogo al presentente report

⁴⁷ SAPONARO A., *L'esame della personalità del reo nel processo penale*, Cacucci, Bari, 1997.

⁴⁸ SAPONARO A., *op. cit.*

negli Stati Uniti, che non richiede le formalità ed il procedimento proprio dei mezzi di prova. Si tratta di uno strumento di aiuto e sussidio all'organo giudicante che non possiede valenza ed efficacia probatoria. Tale parere, fornito da specialisti e professionisti qualificati, si concretizza in una relazione e dovrebbe articolarsi in una serie coordinata di elementi, specificati sufficientemente anche a livello normativo.

In primo luogo "un'analisi che focalizzi il fatto di reato nelle sue circostanze^{ze} aggravanti ed attenuanti in relazione all'autore, con indicazioni delle motivazioni e dell'atteggiamento assunto nei confronti del reato e della sua vittima ed il contesto socio-psico-sociale in cui ha avuto luogo (...). In secondo luogo un'analisi e valutazione degli elementi direttamente afferenti alla personalità del reo (...)"⁴⁹. In quest'ottica bisognerebbe tenere conto degli eventuali miglioramenti del comportamento, in riferimento a ciò che recita il nostro sistema in merito alla capacità a

Nonostante la dottrina abbia mostrato dunque un vivo interesse per l'argomento (dagli anni Trenta agli anni Sessanta in particolare), l'apporto giurisprudenziale in materia è stato irrilevante sia in Italia che in altri Paesi, e l'attuale situazione non lascia presagire ripensamenti.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Quaderni di criminologia clinica*, Anno XX - n. 4, ottobre-dicembre, 1987.
- ANCEL M., *La nuova difesa sociale*, Giuffrè, Milano, 1966.
- ANDREOLI V., *Il carcere luogo di sentimenti*, in *Le due città*, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia, Unione Printing, Viterbo, n. 7-8, 2001.
- AKONDOU A., *L'étude de la personnalité en procédure pénale*, in *Riv. Pénit.*, 1981.
- AMERICAN JURISPRUDENCE, *The law Yers cooperative publishing*, v. 31A, 1989.
- AMODIO E., CHERIF M., *Il processo penale negli Stati Uniti d'America*, Giuffrè, Milano, 1988.
- ANCA G.M., *La perizia nel processo penale*, Arti Grafiche San Marcello, Roma, 1984.
- ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1994.
- AVANZI E., *La perizia criminologica: un problema ancora aperto*, Unicopli, Milano, 1982.
- BANDINI, T., GATTI U., *Perizia psichiatrica e perizia criminologica: riflessioni sul ruolo del perito nell'ambito del processo penale*, in *Riv. it. Med. Leg.*, 1982.

⁴⁹ SAPONARO A., *op. cit.*

⁵⁰ Per una più completa disamina in merito al "parere criminologico" si rimanda al volume di A. SAPONARO, *op. cit.*

- BIELLI D., *La perizia e i consulenti tecnici*, in *Giust. Pen.*, 1991.
- BRUNI A., *Psicologi e carcere*, in *Le due città*, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia, Unione Printing, Viterbo, n. 6, 2002.
- CANEPA G., *La perizia sulla personalità dell'imputato. Problemi criminologici e medico legali*, in *Rass. Crim.*, 1981.
- CARNEVALE A., MENNA R., CALAGRECO A., *La perizia criminologica nel processo penale italiano*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 1995.
- CHIAVARO M., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Utet, Torino, 1988.
- CHIAVARO M., *Procedure penali d'Europa*, ed. it. a cura di M. Chiavaro, Cedam, Padova, 1988.
- CONSEIL D'EUROPE, 1996, *Editions Conseil d'Europe*, Strasbourg, Cedex, 1988.
- BROSDKY S.L., *Lo psicologo nella giustizia penale*, Giuffrè, Milano, 1978.
- CARLI R., *Psicologia clinica, introduzione alla teoria e alla tecnica*, UTET, Torino, 1987.
- Cass. 12 luglio 1989, in *Riv. Pen.*, 1991, 204.
- Cass. Sez. I, 18 giugno 1948, Neroni, in *Giust. Pen.*, 1948 III 361, n. 267.
- Cass. Sez. V, 28 marzo 1958, Andrea, *Mass. Uff. dec. Penale* 1958.
- CORDERO F., *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1966.
- CORDERO F., *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1995.
- CROSTI B., *La perizia criminologica a confronto*, in *Criminologia*, n. 2, 1987.
- DI NUOVO S., GRASSO G., *Diritto e procedura penale minorile*, Giuffrè, Milano, 1999.
- DE FAZIO F., *La perizia medico-legale, la perizia psichiatrica e la perizia criminologica nel progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Quad. med. Leg.*, n. I, 1979.
- DE FAZIO F., LUBERTO S., GALLIANI I., *La perizia criminologica e la valutazione della pericolosità: l'approccio medico-legale*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 1982.
- DE LEO G., *L'osservazione di personalità nel processo penale minorile: limiti scientifici e prospettive d'intervento*, in *Esperienze di rieducazione*, Anno XXV, Fasc. 4, 1978.
- DE LEO G., MALAGOLI TOGLIATTI M., *La perizia psicologica in età evolutiva*, Giuffrè, Milano, 1990.
- DE LEO G., PATRIZI P., *Psicologia giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- DI TULLIO B., *I presupposti criminologici della responsabilità penale per una migliore giustizia penale*, in *SC. Pos.*, 1960.
- DURVIAUX L., HICTER A., *Le dossier de personnalité en France*, Sem. Ecole de Crim. Univ. Louvain, 1992.
- FEDRIZZI E., *Il punto di partenza: la clinica medica*, *Criminologia*, 13, 1987.
- FORNARI U., ROSSO R., *Metodologia e deontologia della perizia psicologica e psichiatrica sulla vittima*, in *Riv. it. med. leg.*, 1995.
- GIANNITI F., *Prospettive criminologiche e processo penale*, Giuffrè, Milano, 1984.
- GIANNITI F., *L'esame della del reo nel nuovo processo penale*, in *Evoluzione e riforma del diritto e sulla procedura penale, 1945-1991*, Studi in onore di Giuliano Vasalli, vol. III, Giuffrè, Milano, 1991.
- GRASSO M., LOMBARDO G.P., PINKUS, L., *La psicologia clinica*, NIS, Roma, 1998.
- GULOTTA G., *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, a cura di Gulotta G., Giuffrè, Milano, 1987.
- GULOTTA G., *Elementi di Psicologia Giuridica e diritto psicologico*, Giuffrè, Milano, 2000.
- GULOTTA G., *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico civile, penale e minorile*, Giuffrè, Milano, 2002.

- G. LOMBARDO, S. TOSCANO, *La psicologia giuridica in Sante De Sanctis tra psicologia differenziale e psicologia applicata*, in *La psicologia in Italia, una storia in corso*, Franco Angeli, Milano, 1999.
- HAWARD L.R.C., *The role of the psychologist in english criminal Law*, in *Journal of forensic psychologist*, 1972.
- Juris-Classeur, de Procédure Pénale*, Editions du Juris-Classeur, 1996.
- KOSTORIS R., *I consulenti tecnici nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1993.
- LOMBARDI M.A., *La perizia e la consulenza tecnica: stato attuale e prospettive*, Pacini, in *Atti del Convegno Nazionale di Viareggio 5-9 aprile*, 1989.
- MANTOVANI F., *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1992.
- MASTRONARDI V., *Il criminologo: problemi metodologici e clinico-diagnostici*, Levante, Bari, 1987.
- MASTRONARDI, *Manuale per operatori criminologici e psicopatologici forensi*, Giuffrè, Milano, 2001.
- MENDOZA R., MARCON G., MARCON L., *La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*, Cedam, Padova, 1994.
- MERZAGORA I., *Il colloquio criminologico*, Unicopli, Milano, 1987.
- MERZAGORA I., CAPRA C., *Il perito e il consulente tecnico psichiatra e psicologo nel nuovo processo alla base dell'esperienza statunitense*, in *Rass. Crim.*, I, 1990.
- MORSELLI E., DE SANCTIS S., *Biografia di un bandito, Giuseppe Musolino di fronte alla psichiatria e alla sociologia*, Treves, Milano, 1903.
- PARADISO P., *Criminologia e processo penale: il problema dell'indagine sulla personalità dell'imputato*, in *Rass. It. Crim.*, 1991.
- PINATEL J., *Criminologie, Traité de droit pénal et criminologie*, Tomo III, Dalloz, Paris, 1963.
- PINKUS L., *Metodologia clinica in psicologia*, Armando, Roma, 1975.
- PISAPIA G.D., *La perizia criminologica e le sue prospettive di realizzazione*, in *Riv. it. dir. e proc. Pen.*, 1980.
- PONTI G., *Compendio di criminologia*, Cortina ed. Milano, 1987.
- PONTI G., *La perizia*, in *Trattato di psicologia giuridica*, a cura di Gulotta G., Giuffrè, Milano, 1987.
- SAPONARO A., *L'esame della personalità del reo nel processo penale*, Cacucci, Bari, 1997.
- SERRA C., *Psicologia penitenziaria*, Giuffrè, Milano, 2000.
- STEFANI G., LEVASSEUR G., BOULOC B., *Procédure pénale*, Dalloz, Paris, 1996.
- TRANCHINA G., *Il divieto di perizia psicologica dell'imputato: una limitazione sicuramente incostituzionale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1971.
- TRAVERSO G.B., (a cura di), *Criminologia e psichiatria forense*, Giuffrè, Milano, 1987.
- VÉRIN A., *L'enquête sociale dans les procédures pénales en Gran-Bretagne*, in *Rev. Dir. Crim.*, 1979.
- VINCIGUERRA S., *Introduzione allo studio del diritto penale inglese. I principi*, Cedam, Padova, 1992.
- VIROTTA I., *La perizia nel processo penale italiano*, Cedam, Padova, 1969.